



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.**

Rep. Atti n. 29/CSR del 19 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 19 febbraio 2015

VISTI il Regolamento (CE) 24 novembre 2010, n.1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare per vie navigabili interne e, in particolare, gli articoli 25 e 28, recanti le disposizioni per l'individuazione degli organismi nazionali preposti all'esecuzione del Regolamento stesso e per la definizione delle sanzioni;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n.96 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

VISTO lo schema di decreto legislativo emanato per dare attuazione agli articoli 25 e 28 del Regolamento (CE) 24 novembre 2010, n.1177/2010 sopra citato, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 12 dicembre 2014, trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi, unitamente alle prescritte Relazioni, in data 21 gennaio 2015 e diramato con nota prot. CSR361 P-4.23.2.13 del 23 gennaio 2015,

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 febbraio 2015, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame, riservandosi di verificare la necessità di inserire una norma di salvaguardia espressa per l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, analogamente a quanto stabilito nel decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70 relativo ai diritti dei passeggeri su ferrovia;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, con la raccomandazione di inserire una disposizione volta a distinguere tra le penali e le sanzioni, come nel decreto legislativo sul trasporto ferroviario, suggerendo altresì di inserire la stessa disposizione anche nel decreto legislativo relativo ai diritti dei passeggeri su autobus



HP



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Il Segretario  
Antonio Maddeo



Il Presidente  
Gian Claudio Bressa